POLITECNICO DI MILANO

SCUOLA DI

INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

Regolamento della Prova Finale di Laurea e di Laurea Magistrale

Premessa - Ambito di Applicazione

Il presente documento regolamenta lo svolgimento della Prova Finale per gli Allievi iscritti ai Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea Magistrale con ordinamento approvato ai sensi del D.M. 270/2004.

A esaurimento, regolamenta anche lo svolgimento della Prova Finale per gli Allievi iscritti ai Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea Specialistica con ordinamento approvato ai sensi del D.M. 509/1999.

Nel seguito, ogni riferimento alla Laurea Magistrale si applica anche con riferimento alla Laurea Specialistica.

TITOLO I: NORME COMUNI ALLE PROVE FINALI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE

Cap. I.1 - Commissioni di Laurea

Art. I.1.1 – Natura e Nomina delle Commissioni

Le Commissioni di Laurea sono uniche per ogni Consiglio di Corso di Studio, e per ogni sede in cui si tengono corsi a esso afferenti. Se ritenuto opportuno, può anche essere costituita un'unica Commissione per più d'un Consiglio di Corso di Studio e/o per più sedi.

Le Commissioni di Laurea valutano la Prova Finale sia degli Allievi iscritti ai Corsi di Laurea, sia degli Allievi iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale.

Le Commissioni di Laurea sono nominate dal Rettore, all'inizio di ogni anno accademico, su proposta del Preside.

Art. I.1.2 – Composizione delle Commissioni

Di norma, le Commissioni di Laurea sono costituite dai Docenti (cioè dai Professori e dai Ricercatori) di ruolo dell'Ateneo titolari di insegnamenti ufficiali dei Corsi di Studio gestiti dal Consiglio di Corso di Studio corrispondente. Possono inoltre far parte delle Commissioni:

- Professori in quiescenza, già in ruolo nell'Ateneo.
- Professori emeriti, già in ruolo nell'Ateneo.
- Professori a contratto nell'anno accademico corrente o in almeno uno dei due anni precedenti.
- Altri Docenti dell'Ateneo.

Nel caso in cui sia ritenuto necessario od opportuno incrementare ulteriormente il numero di componenti delle Commissioni, possono essere chiamati a farne parte anche Esperti esterni di riconosciuto valore, oltre che Assegnisti di ricerca e Dottorandi di ricerca, in numero complessivo non superiore a un decimo dei membri prima specificati.

Il Preside propone al Rettore la composizione annuale delle Commissioni di Laurea, operando nell'ambito dei criteri precedentemente indicati e sentiti i Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio.

Per ogni Commissione di Laurea, il corrispondente Consiglio di Corso di Studio nomina tra i suoi membri il Segretario della Commissione e il Vice-Segretario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Per ogni Polo Territoriale il Preside può nominare un Vicario che lo sostituisca in quella sede.

Art. I.1.3 – Obblighi dei Docenti dell'Ateneo

I Docenti dell'Ateneo titolari di insegnamenti ufficiali hanno il dovere di partecipare alle sedute delle Commissioni di Laurea. Essi devono ritenersi convocati per tutte le sedute previste nel calendario accademico fino a eventuale comunicazione contraria. In caso di impedimento devono produrre per tempo motivata giustificazione dell'assenza in tempo utile affinché sia possibile tenerne conto in fase di costituzione delle Sottocommissioni Operative di cui all'art. I.2.1.

Art. I.1.4 – Sedute delle Commissioni di Laurea

Il Politecnico di Milano considera le sedute delle Commissioni di Laurea momenti di grande rilievo, e in tali occasioni intende fornire di sé un'immagine di alto livello ai Laureandi e alle persone esterne all'Ateneo convenute.

Corrispondentemente, i Componenti delle Commissioni di Laurea, nello svolgimento delle loro funzioni, sono tenuti a un comportamento adeguato all'importanza e all'ufficialità dell'evento.

Cap. I.2 – Organizzazione dei Lavori

<u>Art. I.2.1 – Sottocommissioni Operative</u>

Di regola, ogni Commissione di Laurea opera mediante Sottocommissioni Operative, composte da almeno otto membri appartenenti alla rispettiva Commissione, tra i quali il Preside, il Segretario della Commissione di Laurea e un Vicesegretario Operativo, che gestisce la seduta della Sottocommissione e ne cura la verbalizzazione.

Durante la presentazione e la discussione di Elaborati (art. II.1.2) e Tesi (art. III.1.1), in ogni Sottocommissione devono essere presenti almeno cinque componenti.

Art. I.2.2 – Segreteria della Commissione di Laurea

L'Ufficio di Segreteria della Commissione di Laurea ha sede, per ciascuna Commissione, presso uno specifico Dipartimento o Polo Territoriale, che mette a disposizione il personale necessario per l'organizzazione e la gestione delle Prove Finali.

L'Ufficio di Segreteria della Commissione, in collaborazione con l'Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi dell'Ateneo, e coadiuvato dal Segretario, ha il compito di:

- Inviare eventuali preavvisi di convocazione per la seduta ai membri della Commissione.
- Inviare la convocazione per la seduta ai membri delle Sottocommissioni Operative.
- Invitare gli eventuali Correlatori e Controrelatori esterni alla Commissione a presenziare alla seduta.
- Inviare alla Presidenza, con congruo anticipo, la composizione delle singole Sottocommissioni Operative e l'elenco di Laureandi assegnati a ognuna di esse per la pubblicazione sul sito web della Scuola.
- Predisporre la documentazione per la Commissione relativa ad ogni Laureando, e in particolare:
 - Fornire i dati relativi alle votazioni acquisite nei singoli moduli curriculari e la media pesata sui crediti dei voti conseguiti (senza considerare le eventuali attività in soprannumero e le lodi);
 - Assicurare che relazioni e controrelazioni, se richieste, siano consegnate in tempo utile.

Il Segretario, coadiuvato dall'Ufficio di Segreteria della Commissione, ha il compito di:

• Nominare i Controrelatori delle tesi (ove ciò è richiesto).

- Nominare le Sottocommissioni Operative e i loro Vicesegretari Operativi, e assegnare a esse i singoli Laureandi.
- Curare la gestione in genere e la corretta verbalizzazione della seduta nella sua interezza.
- Verificare la correttezza delle procedure e collaborare a dirimere eventuali questioni che sorgessero durante lo svolgimento delle prove.
- Tenere nota di presenze e assenze dei membri ai lavori.
- Segnalare al Preside eventuali inadempienze dei Docenti.

Art. I.2.3 – Comitato di Coordinamento dei Segretari

I Segretari delle Commissioni di Laurea costituiscono il Comitato di Coordinamento dei Segretari delle Commissioni di Laurea della Scuola, che coadiuva il Preside per tutte le questioni inerenti la normativa e l'organizzazione delle Prove Finali.

Il Comitato è presieduto dal Preside o da un suo delegato.

TITOLO II: PROVE FINALI DI LAUREA

Cap. II.1 – Tipologie della Prova Finale – Operazioni Preliminari alla Prova Finale

Art. II.1.1 – Tipologie della Prova Finale

La Prova Finale per il conferimento della Laurea può consistere:

- Nella presentazione e discussione da parte del Laureando di un Elaborato (Prova Finale di tipo α).
- Nella consuntivazione di specifiche attività svolte dal Laureando durante gli anni di frequenza (Prova Finale di tipo β).

Art. II.1.2 – Prova Finale di Tipo α ed Elaborato

La Prova Finale di tipo α per il conferimento della Laurea consiste nella presentazione e discussione, in lingua italiana o inglese, da parte del Laureando di un Elaborato scritto, svolto sotto la guida di un Relatore.

L'Elaborato è scritto, di norma, in lingua italiana o inglese. Su motivata richiesta del Laureando, può essere accettato anche un Elaborato scritto in altre lingue, previa autorizzazione del Segretario della Commissione di Laurea. Anche in questo caso la presentazione e discussione si svolge comunque in lingua italiana o inglese. Se l'Elaborato è scritto in lingua inglese o altra lingua straniera, esso deve comunque contenere un estratto in lingua italiana.

L'Elaborato deve essere realizzato in conformità alle linee guida di stesura della Scuola.

Art. II.1.3 – Prova Finale di Tipo β

Le caratteristiche della Prova Finale di tipo β per il conferimento della Laurea sono specificate nei Regolamenti integrativi dei Consigli di Corso di Studio.

Art. II.1.4 – Iscrizione alla Prova Finale

Il Laureando deve presentare domanda di iscrizione alla Prova Finale secondo le modalità e le scadenze previste dall'Ateneo.

Art. II.1.5 – Prova Finale di Tipo α: Il Relatore

Il Relatore dell'Elaborato delle Prove Finali di tipo α è unico e deve essere membro della Commissione di Laurea, o anche Docente di ruolo dell'Ateneo, purché afferente a SSD di base, caratterizzanti o affini-integrativi dei Corsi di Studio cui la Commissione si riferisce o ad altri SSD

esplicitamente indicati nel Regolamento Integrativo del Consiglio di Corso di Studio cui la Commissione si riferisce (art. II.3.1).

Cap. II.2 – Svolgimento della Prova Finale – Valutazione Finale

Art. II.2.1 –Prova Finale di tipo α: presentazione e discussione dell'Elaborato

Il Laureando illustra alla presenza del pubblico il lavoro svolto e i risultati ottenuti e risponde alle domande poste dai membri della Sottocommissione.

Art. II.2.2 – Prova Finale di Tipo α: Elaborato con Più Autori

L'Elaborato può essere svolto da più autori, anche iscritti a differenti corsi di Laurea.

La durata massima di validità di un Elaborato con più autori è fissato in 18 mesi dalla prima discussione, salvo deroga concessa dal Preside, su richiesta del Relatore.

Art. II.2.3 -Formazione del Voto di Laurea

Indipendente dalla tipologia della Prova Finale (α o β), il voto di laurea, assegnato dalla Sottocommissione Operativa, è espresso in centodecimi.

Esso è costituito dalla somma, approssimata all'intero più vicino (0,5 si approssima a 1,00) e limitata a 110, della media conseguita dal laureando nei moduli curriculari, pesata sui crediti, espressa in centodecimi e centesimi di centodecimi (senza considerare eventuali attività in soprannumero e le lodi) e dell'incremento assegnato dalla Sottocommissione Operativa espresso in centodecimi e centesimi di centodecimi. La Sottocommissione può anche assegnare la lode.

Art. II.2.4 – Prova Finale di Tipo α: Valutazione dell'Elaborato e della Carriera – Assegnazione dell'Incremento di Voto

A valle della discussione dell'Elaborato, il Relatore esprime il suo giudizio sul lavoro svolto. In caso di assenza del Relatore, il Sottosegretario Operativo legge una sua relazione.

La Sottocommissione Operativa assegna l'incremento, a valle di una valutazione dell'Elaborato e della sua presentazione e discussione, nonché dell'intera carriera dello Studente all'interno del Corso di Laurea. L'incremento ha un valore minimo di -1 (meno uno) punto centodecimale e un valore massimo di 7 (sette) punti centodecimali. In casi eccezionali la Sottocommissione può assegnare un ulteriore incremento fino a un massimo di 1 (uno) punto, per un totale quindi di 8 (otto) punti centodecimali.

Art. II.2.5 – Prova Finale di Tipo α: Assegnazione dell'Incremento Eccezionale

L'incremento eccezionale fino a 1 (uno) punto centodecimale è assegnato esclusivamente alle condizioni seguenti:

- Il Relatore dell'Elaborato ne abbia fatto richiesta scritta motivata all'Ufficio di Segreteria, prima della discussione dell'Elaborato.
- La Sottocommissione Operativa sia stata informata della proposta prima della discussione dell'Elaborato.
- Tutti i membri della Sottocommissione Operativa concordino per l'assegnazione.

Il Segretario della Commissione di Laurea è tenuto a verificare la correttezza della procedura seguita.

Art. II.2.6 – Prova Finale di Tipo β: Valutazione delle Attività e della Carriera – Assegnazione dell'Incremento di Voto

La Sottocommissione Operativa assegna l'incremento, a valle di una valutazione delle attività specifiche svolte dallo Studente ai fini della Prova Finale, nonché della sua intera carriera all'interno del Corso di Laurea. L'incremento ha un valore minimo di -1 (meno uno) punto centodecimale e un valore massimo di 7 (sette) punti centodecimali. In casi eccezionali la Sottocommissione può

assegnare un ulteriore incremento fino a un massimo di 1 (uno) punto, per un totale quindi di 8 (otto) punti centodecimali.

Art. II.2.7 – Prova Finale di Tipo β: Assegnazione dell'Incremento Eccezionale

L'incremento eccezionale fino a 1 (uno) punto centodecimale è assegnato esclusivamente alle condizioni seguenti:

- La Sottocommissione Operativa sia unanime circa l'eccezionalità delle attività specifiche svolte dal Laureando.
- Tutti i membri della Sottocommissione Operativa concordino per l'assegnazione.

Il Segretario della Commissione di Laurea è tenuto a verificare la correttezza della procedura seguita.

Art. II.2.8 – Assegnazione della Lode

La lode ha il significato di un particolare apprezzamento della Sottocommissione Operativa per la preparazione e la maturità raggiunte dal Laureando e per il suo brillante curriculum studiorum.

Indipendente dalla tipologia della Prova Finale (α o β), la lode può essere assegnata solo se il voto formulato come da Art. II.2.3, sia, prima dell'arrotondamento, maggiore o uguale al numero V di seguito specificato. Il valore di V, espresso in centodecimi, è definito come il massimo tra 111 (centoundici) punti e il numero che si ottiene sottraendo da 113 (centotredici) punti 0,5 punti per ogni votazione con lode conseguita dallo studente negli esami superati nel corso della sua carriera (con esclusione di quelli in soprannumero), cioè in formula,

$$V = \max(113 - 0.5L,111)$$
,

dove L è il numero di votazioni con lode conseguite in carriera.

Nel caso specificato il Sottosegretario Operativo chiede ai membri della Sottocommissione di esprimersi sull'eventuale assegnazione della lode.

La lode è assegnata solo se tutti i membri della Sottocommissione Operativa concordano.

Art. II.2.9 - Proclamazione dei Laureati

La cerimonia di Proclamazione dei Laureati si tiene in forma pubblica solenne, per dare risalto all'evento, che deve essere adeguato all'immagine che il Politecnico di Milano intende dare di se stesso all'esterno dell'Ateneo.

Nel corso della cerimonia ai Neolaureati è consegnato il Diploma di Laurea.

Art. II.2.10 – Norma di Legittimità

Il Preside, qualora constati che è stato assegnato un voto di Laurea eccedente i limiti fissati dal presente regolamento, provvede d'ufficio a correggere il voto stesso, anche successivamente alla Proclamazione dei Laureati.

Cap. II.3 – Autonomia dei Consigli di Corso di Studio

Art. II.3.1 – Regolamenti integrativi

I singoli Consigli di Corso di Studio si dotano di Regolamenti integrativi che, rimanendo nell'ambito e nei limiti di quanto previsto da questo Regolamento, meglio precisino la normativa generale, in relazione alle specifiche esigenze e particolarità dei Corsi di Laurea gestiti.

In particolare, i Regolamenti integrativi specificano le caratteristiche e le modalità di valutazione della Prova Finale di tipo β, se prevista.

Tali Regolamenti costituiscono parte integrante dal presente documento.

I Regolamenti integrativi proposti dai Consigli di Corso di Studio devono essere approvati dalla Giunta della Scuola.

TITOLO III: PROVE FINALI DI LAUREA MAGISTRALE

Cap. III.1 – Tesi di Laurea – Operazioni Preliminari alla Prova Finale

Art. III.1.1 – Prova Finale e Tesi

La Prova Finale per il conferimento della Laurea Magistrale consiste nella presentazione e discussione, di norma in lingua italiana o inglese, da parte del Laureando di una Tesi scritta, svolta sotto la guida di un Relatore.

La Tesi può essere con Controrelatore, nel qual caso essa è sottoposta al giudizio preventivo di un Controrelatore, oppure può essere senza Controrelatore.

La Tesi con Controrelatore costituisce il rapporto su una ricerca teorica e/o sperimentale o su un progetto con caratteri di spiccata originalità e compiutezza.

La Tesi senza Controrelatore costituisce il rapporto su una ricerca teorica e/o sperimentale o su un progetto con limitati caratteri di originalità.

La Tesi è scritta, di norma, in lingua italiana o inglese. Su motivata richiesta del Laureando, può essere accettata anche una Tesi scritta in altre lingue, previa autorizzazione del Segretario della Commissione di Laurea. Anche in questo caso la presentazione e discussione si svolge comunque in lingua italiana o inglese. Se la Tesi è scritta in lingua inglese o altra lingua straniera, essa deve comunque contenere un ampio estratto in lingua italiana.

La Tesi deve essere realizzata in conformità alle linee guida di stesura della Scuola.

Art. III.1.2 – Iscrizione alla Prova Finale

Il Laureando deve presentare domanda di iscrizione alla Prova Finale secondo le modalità e le scadenze previste dall'Ateneo.

Art. III.1.3 – Deposito della Tesi

La Tesi deve essere depositata con le modalità previste dall'Ateneo e nei termini previsti nel calendario accademico della Scuola.

Art. III.1.4 – Tesi con Più Autori

La Tesi può essere svolta da due autori al massimo, anche iscritti a differenti corsi di Laurea Magistrale. La durata massima di validità di una Tesi sviluppata da due autori è fissata in 18 mesi dalla prima discussione, salvo deroga concessa dal Preside, su richiesta del Relatore.

Art. III.1.5 – Il Relatore

Il Relatore è unico e deve essere membro della Commissione di Laurea, o anche Docente di ruolo dell'Ateneo, purché afferente a SSD caratterizzanti o affini-integrativi dei Corsi di Studio cui la Commissione si riferisce o ad altri SSD esplicitamente indicati nel Regolamento Integrativo del Consiglio di Corso di Studio cui la Commissione si riferisce (art. III.3.1). Egli può essere affiancato da uno o più Correlatori, anche non appartenenti alla Commissione.

Dopo il deposito della Tesi da parte del Laureando, il Relatore, nei termini stabiliti, redige una relazione su di essa, ed effettua la sua proposta di incremento di voto.

Nel caso di tesi con due autori, il Relatore specifica il contributo di ciascuno di essi.

Art. III.1.6 – Il Controrelatore

Il Controrelatore è unico. Può essere membro della Commissione di Laurea oppure no.

Dopo il deposito della Tesi da parte del Laureando, il Controrelatore, nei termini stabiliti, redige una relazione su di essa, ed effettua la sua proposta di incremento di voto.

Il Controrelatore è invitato a partecipare ai lavori della Sottocommissione.

Cap. III.2 – Svolgimento della Prova Finale – Valutazione Finale

Art. III.2.1 – Presentazione e Discussione della Tesi

Il Laureando, dopo una eventuale presentazione da parte del Relatore, illustra alla presenza del pubblico il lavoro svolto e i risultati ottenuti e risponde alle domande poste dai membri della Sottocommissione, dal Relatore, dai Correlatori e dal Controrelatore.

Art. III.2.2 – Formazione del Voto di Laurea Magistrale

Il voto di Laurea Magistrale, assegnato dalla Sottocommissione Operativa, è espresso in centodecimi.

Esso è costituito dalla somma, approssimata all'intero più vicino (0,5 si approssima a 1,00) e limitata a 110, della media conseguita dal Laureando nei moduli curriculari, pesata sui crediti, espressa in centodecimi e centesimi di centodecimi (senza considerare eventuali attività in soprannumero e le lodi) e dell'incremento assegnato dalla Sottocommissione Operativa espresso in centodecimi e centesimi di centodecimi.

La Commissione può anche assegnare la lode.

Art. III.2.3 – Valutazione della Tesi e della Carriera – Assegnazione dell'Incremento di Voto

A valle della discussione della Tesi, il Relatore e gli eventuali Correlatori e Controrelatore esprimono il proprio giudizio sul lavoro svolto. In caso di assenza del Relatore e del Controrelatore, il Sottosegretario Operativo legge le loro relazioni.

La Sottocommissione Operativa, ma non il Relatore, i Correlatori e il Controrelatore se non ne sono membri, assegna l'incremento, a valle di una valutazione della Tesi e della sua presentazione e discussione, nonché dell'intera carriera dello Studente all'interno del Corso di Laurea Magistrale.

Per i Laureandi autori di Tesi con Controrelatore, l'incremento ha un valore minimo di -1 (meno uno) punto centodecimale e un valore massimo di 7 (sette) punti centodecimali. In casi eccezionali la Sottocommissione può assegnare un ulteriore incremento fino a un massimo di 1 (uno) punto, per un totale quindi di 8 (otto) punti centodecimali.

Per i Laureandi autori di Tesi senza Controrelatore, l'incremento ha un valore minimo di -1 (meno uno) punto centodecimale e un valore massimo di 4 (quattro) punti centodecimali. In casi eccezionali la Sottocommissione può assegnare un ulteriore incremento fino a un massimo di 1 (uno) punto, per un totale quindi di 5 (cinque) punti centodecimali.

Art. III.2.4 – Assegnazione dell'Incremento Eccezionale

L'incremento eccezionale fino a 1 (uno) punto centodecimale è assegnato esclusivamente alle condizioni seguenti:

- Il Relatore della Tesi ne abbia fatto richiesta scritta motivata, prima della discussione della Tesi.
- Per tesi con Controrelatore, il Controrelatore, informato della proposta del Relatore, approvi la richiesta di incremento eccezionale.
- La Sottocommissione Operativa sia stata informata della proposta prima della discussione della Tesi
- Tutti i membri della Sottocommissione Operativa concordino per l'assegnazione.

Il Segretario della Commissione di Laurea è tenuto a verificare la correttezza della procedura seguita.

<u>Art. III.2.5 – Assegnazione della Lode</u>

La lode ha il significato di un particolare apprezzamento della Sottocommissione Operativa per la preparazione e la maturità raggiunte dal Laureando e per il suo brillante curriculum studiorum.

La lode può essere assegnata, esclusivamente nel caso in cui il Laureando abbia presentato una Tesi con Controrelatore, solo se il voto, formulato come Art. III.2.2, sia, prima dell'arrotondamento, maggiore o uguale al numero V di seguito specificato.

Il valore di *V*, espresso in centodecimi, è definito come il massimo tra 111 (centoundici) punti e il numero che si ottiene sottraendo da 113 (centotredici) punti 0,5 punti per ogni votazione con lode conseguita dallo studente negli esami superati nel corso della sua carriera (con esclusione di quelli in soprannumero), cioè in formula,

$$V = \max(113 - 0.5L,111)$$
,

dove L è il numero di votazioni con lode conseguite in carriera.

Nel caso specificato il Sottosegretario Operativo chiede ai membri della Sottocommissione di esprimersi sull'eventuale assegnazione della lode.

La lode è assegnata solo se tutti i membri della Sottocommissione Operativa concordano.

Art. III.2.6 - Proclamazione dei Laureati Magistrali

La cerimonia di Proclamazione dei Laureati si tiene in forma pubblica solenne, per dare risalto all'evento, che deve essere adeguato all'immagine che il Politecnico di Milano intende dare di se stesso all'esterno dell'Ateneo.

Nel corso della cerimonia ai Neolaureati è consegnato il Diploma di Laurea Magistrale.

Art. III.2.7 – Norma di legittimità

Il Preside, qualora constati che è stato assegnato un voto finale eccedente i limiti fissati dal presente regolamento, provvede d'ufficio a correggere il voto, anche successivamente alla Proclamazione dei Laureati Magistrali.

Cap. III.3 – Autonomia dei Consigli di Corso di Studio

<u>Art. III.3.1 – Regolamenti Integrativi</u>

I singoli Consigli di Corso di Studio si dotano di Regolamenti integrativi che, rimanendo nell'ambito e nei limiti di quanto previsto da questo Regolamento, meglio precisino la normativa generale, in relazione alle specifiche esigenze e particolarità dei Corsi di Laurea Magistrale gestiti.

Tali Regolamenti costituiscono parte integrante dal presente documento.

I Regolamenti integrativi proposti dai Consigli di Corso di Studio devono essere approvati dalla Giunta della Scuola.

TITOLO IV: NORME FINALI

Cap. IV.1 – Entrata in Vigore

<u>Art. IV.1.1 – Regolamento</u>

Il Titolo I del presente Regolamento entra in vigore dal 10 ottobre 2013. Il presente Regolamento, nella sua completezza, entra in vigore dal 1 giugno 2014.

Art. IV.1.2 – Regolamenti Integrativi

In prima applicazione, i Regolamenti Integrativi dei Consigli di Corso di Studio entrano in vigore il 1 giugno 2014.

Art. IV.1.3 – Informazione agli Allievi

La Presidenza della Scuola rende pubblici e diffonde tra gli Allievi il presente Regolamento e i Regolamenti Integrativi dei Consigli di Corso di Studio subito dopo la loro approvazione.